

particolare, e che tale necessità manca, in particolare, se l'unico scopo della misura fosse quello di prolungare i periodi di caccia alle specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante il periodo di caccia normalmente autorizzato (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-11033, punto 33).

Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, L. 157/1992, ed all'art. 19, comma 1-bis, L.r. 33/1997, la pre-apertura deve necessariamente essere “calibrata” in relazione a specifiche “...situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”, ovvero “per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali”.

Per converso, gli impugnati provvedimenti autorizzano un'apertura della caccia generalizzata a diverse specie e sull'intero territorio regionale, senza alcuna diversificazione territoriale, ambientale ed ecologica per come imposto inderogabilmente dalla norma rubricata. “La subordinazione della modifica dei termini di apertura e chiusura della caccia (nel rispetto dei limiti massimi previsti) in relazione “a determinate specie” al verificarsi di particolari “situazioni ambientali” ovvero “biologiche, climatiche e metereologiche” “delle diverse realtà territoriali” risponda ad esigenze di tutela e protezione della fauna, e non possa essere riletta siccome mera facoltà di ampliamento del periodo di esercizio dell'attività venatoria. Se, infatti, la ratio della delimitazione temporale del prelievo venatorio è quella di “assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili” e di